

STATUTO DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

TITOLO 1 COSTITUZIONE, SEDE E FINALITÀ

Art. 1) Costituzione e sede

Il CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (di seguito C.N.S.A.S.), è Sezione nazionale del Club alpino italiano (di seguito C.A.I.) dotata di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell'Art. 6, comma 6 del D.Lgs n. 419/99.

Il C.N.S.A.S. è una libera associazione nazionale, apolitica, apartitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i soci.

Il C.N.S.A.S. provvede, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Legge 26 gennaio 1963 n. 91 e successive modificazioni, alla vigilanza e prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche escursionistiche e speleologiche, al soccorso degli infortunati o dei pericolanti e al recupero dei caduti.

La sede è fissata a Milano in Via Petrella 19.

Art. 2) Finalità

Il C.N.S.A.S. attua un pubblico servizio ed effettua un servizio di pubblica utilità, è Struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della Protezione civile e persegue finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo primario di garantire il soccorso sanitario urgente ed attività di protezione civile, così come espressamente previsto dalla Legge n. 776/85, dalla Legge n. 225/92, dalla Legge n. 162/92, dalla Legge n. 74/01, dalla Legge n. 289/02 ed infine dalla Legge n. 26/10.

Scopi del C.N.S.A.S. sono il perseguimento delle finalità di seguito indicate e, in particolare, di:

- a. Attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.
- b. Effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) del Servizio sanitario nazionale per il quali rappresenta "riferimento esclusivo" per l'attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge n. 74/01.
- c. Effettuare gli interventi di ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamità inquadabili come attività di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti.
- d. Curare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del proprio personale tecnico e del proprio personale con funzioni logistiche ed amministrative.
- e. Collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti e per ottemperare agli obblighi di legge.

Il C.N.S.A.S., direttamente o per tramite dei Servizi regionali e provinciali, attua quanto previsto nei punti precedenti attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e

protocolli con il Servizio sanitario nazionale o regionale, con le strutture della Protezione civile nazionali o regionali, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati.

Art. 3) Marchio

Il C.N.S.A.S. adotta il marchio costituito dalla denominazione Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dal simbolo grafico di cui all'allegato sub A al presente Statuto, la cui utilizzazione è disciplinata dal Regolamento generale e dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S.

Art. 4) Soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Ordinari;
- b) Giovani;
- c) Emeriti;
- d) Onorari.

Art. 5) Soci ordinari

Sono soci ordinari del C.N.S.A.S. i soci maggiorenni del C.A.I. che, condividendo lo spirito solidaristico del Corpo, le sue finalità istituzionali, il rapporto fiduciario tra soci e responsabili, ed accettando di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto consapevole delle norme statutarie, regolamentari, tecniche e delle disposizioni impartite, ne abbiano chiesto l'adesione e, avendone i requisiti, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro nazionale.

I soci sono inquadrati in Servizi regionali o Servizi provinciali (di seguito S.R. o S.P.) di domicilio prevalente ed operano di norma nella Zona di soccorso di riferimento.

La qualità di socio decade con la perdita della qualità di socio del C.A.I., per dimissioni, per inattività, per inidoneità tecnica o attitudinale, per limiti di età o per esclusione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

I soci ordinari sono suddivisi in:

- soci tecnici;
- soci collaboratori.

Sono soci ordinari tecnici i soci che, avendo superato le prove di selezione, conseguono e mantengono una delle qualifiche previste dai Piani formativi nazionali delle Scuole del C.N.S.A.S.

Sono soci ordinari collaboratori quei soci, che, pur non avendo conseguito o mantenuto una delle qualifiche di cui al comma precedente, sono ammessi a far parte del Corpo per compiti di supporto logistico, organizzativo, amministrativo.

Il Regolamento generale e quello disciplinare dettano le norme relative all'ammissione dei soci collaboratori ed alla loro permanenza nel Corpo.

Tutti i soci ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo nonché di assumere incarichi nel C.N.S.A.S. secondo quanto previsto dall'ordinamento interno.

Hanno inoltre diritto:

- a) di partecipare alla vita associativa del C.N.S.A.S.;
- b) di essere informati delle attività promosse dallo stesso;
- c) di operare in condizioni di sicurezza;
- d) di operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative;
- e) di ottenere il trasferimento ad altra organizzazione periferica, previo consenso del Delegato accettante. Il mantenimento della qualifica tecnica è subordinata ad eventuali verifiche.

L'operato e la condotta di tutti i soci ordinari devono conformarsi ai seguenti principi/obblighi:

1. l'attività del socio deve svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dai propri responsabili.
2. La fiducia reciproca tra i soci e tra i soci e propri responsabili è l'elemento fondante dell'appartenenza al Corpo e della sicurezza nelle operazioni.
3. Il socio ha il dovere di aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni e ai compiti assegnati dal proprio responsabile, di mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario.
4. Il socio deve inoltre controllare e mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali assegnati segnalando qualsiasi difetto al suo responsabile territoriale.
5. E' dovere del socio partecipare alle attività organizzate dalla struttura di appartenenza e alle quali esso partecipa.
6. In particolare il socio che non ricopre incarichi dirigenziali deve partecipare agli eventi addestrativi previsti dal piano formativo di riferimento.
7. I soci debbono astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al C.N.S.A.S. per finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto e dal Regolamento e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del Corpo.
8. In particolare non potranno essere svolte, al di fuori del C.N.S.A.S., attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli scopi istituzionali del Corpo, se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Consiglio nazionale.
9. I soci non possono in alcun modo intrattenere rapporti con gli organi di stampa, né rilasciare interviste se non espressamente autorizzate dal Delegato o dal Presidente regionale.
10. I soci potranno utilizzare i materiali e i simboli del Corpo esclusivamente per ragioni di servizio.

Art. 6) Soci giovani

I S.R. o S.P., possono costituire al loro interno Sezioni giovanili, composte da giovani soci C.A.I. di età non inferiore ad anni 14 e non superiore ad anni 19, per formare e diffondere tra gli stessi i principi e i valori del volontariato ispiratori del C.N.S.A.S.

Il Regolamento generale disciplina le norme relative all'ammissione dei soci giovani ed alla costituzione della relativa Sezione.

I soci giovani possiedono i diritti e doveri previsti dal regolamento nell'ambito della sezione giovanile di appartenenza.

Art. 7) Soci emeriti

Il Presidente nazionale del C.N.S.A.S. può nominare soci emeriti del C.N.S.A.S., su proposta del Presidente S.R. o S.P. e, all'atto della loro cessazione dai ruoli, quei soci ordinari che si siano particolarmente distinti nell'espletamento del loro servizio.

I soci emeriti non esercitano i diritti e non sono sottoposti agli obblighi previsti per i soci ordinari, ma possono partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

Art. 8) Soci onorari

Possono essere nominati soci onorari persone fisiche o enti ed associazioni, che si siano distinti nel settore del Soccorso alpino e speleologico, ancorché non appartenenti al C.N.S.A.S. e/o al C.A.I., o abbiano contribuito e sostenuto le attività del C.N.S.A.S.

La nomina dei soci onorari avviene con deliberazione del Consiglio nazionale, previa richiesta dei Presidenti S.R. o S.P. o del Presidente nazionale.

I soci onorari non esercitano i diritti e non sono sottoposti agli obblighi previsti per i soci ordinari, ma possono partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

Art. 9) Organi centrali

Sono Organi centrali del C.N.S.A.S. l'Assemblea nazionale, il Presidente nazionale, il Consiglio nazionale, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probi viri.

Art. 10) Organizzazione Regionale o Provinciale

L'Organizzazione del C.N.S.A.S. è articolata in S.R. o S.P. di Soccorso alpino e speleologico costituiti, ove necessari, uno per ciascuna Regione o Provincia autonoma della Repubblica italiana, su proposta del Consiglio nazionale e dopo l'approvazione dell'Assemblea nazionale.

Art. 11) Coordinamento speleologico

Le attività del C.N.S.A.S. nell'ambito speleologico sono coordinate dal Comitato di coordinamento speleologico, costituito dai Delegati delle Zone speleologiche di soccorso secondo quanto disposto dal Regolamento generale.

Art. 12) Personalità giuridica

Il C.N.S.A.S. e i suoi singoli S.R. o S.P. si possono dotare ciascuno di personalità giuridica di diritto privato.

Art. 13) Patrimonio

Il patrimonio del C.N.S.A.S. è costituito:

- a) dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo acquisiti nei modi e nelle forme previste dalla legge;
- b) dai contributi e finanziamenti pubblici ad esso destinati da leggi e provvedimenti;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati, amministrazioni e persone fisiche e da convenzioni con gli stessi;
- d) dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati;
- e) dai proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- f) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

Il patrimonio del C.N.S.A.S. è formato da un fondo di dotazione, immobilizzato ed inalienabile, a garanzia dei terzi e da un fondo di gestione utilizzato per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il C.N.S.A.S. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il C.N.S.A.S. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa, Il C.N.S.A.S. ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni no profit o per fini di pubblica utilità. I singoli S.R. o S.P. sono dotati di un proprio patrimonio.

TITOLO 2 **ORGANIZZAZIONE PERIFERICA**

Art. 14) Zone di soccorso

Il territorio di pertinenza di ciascun S.R. o S.P. è ricoperto da una o più Zone di soccorso, alpino e speleologico. Il numero ed i confini delle Zone di soccorso vengono

definiti dal Consiglio dei S.R. o S.P. e sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale del C.N.S.A.S.

Le Zone possono essere di soccorso alpino o speleologico, o bivalenti, allorquando ritenuto opportuno in base alle esigenze territoriali.

Art. 15) Stazioni di soccorso

I soci di ciascuna Zona sono inquadrati su base territoriale in Stazioni di soccorso, rispettivamente alpine o speleologiche, o speleo-alpinistiche qualora ritenuto opportuno in base alle esigenze locali.

L'Assemblea dei soci ordinari di ciascuna Stazione elegge ogni tre anni un Capostazione, preposto al regolare funzionamento del servizio sul territorio di sua competenza, nonché uno o più Vice capistazione.

Art. 16) Consiglio di Zona

Nelle Zone articolate in più di una Stazione di soccorso si costituisce il Consiglio di Zona, composto almeno dai Capi stazione di quella Zona, nonché dal Delegato di Zona e da uno o più Vice delegati secondo quanto previsto dal Regolamento generale.

Art. 17) Delegati di Zona

I Delegati di Zona ed i Vice delegati vengono eletti ogni tre anni dal Consiglio di Zona ovvero, qualora questo non sia costituito, dall'Assemblea dei soci della Stazione.

Al Delegato di Zona spettano l'organizzazione generale dell'attività, il coordinamento e la direzione delle attività addestrative ed operative e l'amministrazione dei beni e del patrimonio del Soccorso nella Zona di sua pertinenza.

Risponde in via diretta delle attività operative al Presidente regionale, e al Consiglio regionale per quanto riguarda l'organizzazione generale.

Resta salvo quanto previsto dal Regolamento del Coordinamento speleologico per le Zone e gli interventi di pertinenza di quest'ultimo.

Art. 18) Assemblea regionale

L'Assemblea regionale è l'organo deliberante del Servizio regionale:

- approva e modifica lo Statuto regionale ed i relativi regolamenti;
- approva i programmi generali di attività predisposti dal Consiglio regionale;
- approva il bilancio consuntivo;
- elegge il Presidente regionale ed i Vice presidenti;
- autorizza all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati;
- nomina i Revisori dei conti.

La composizione e le ulteriori funzioni dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S. e dagli Statuti e regolamenti regionali o provinciali che comunque devono prevedere almeno una convocazione all'anno.

L'Assemblea è composta almeno dal Presidente, che la presiede, dai Vice presidenti, dai Delegati, dai Capi stazione.

Art. 19) Consiglio del S.R. o S.P.

Il Consiglio è l'organo esecutivo del S.R. o S.P. ed è sempre formato da un numero dispari di componenti ed è costituito almeno dal Presidente e dai Vice presidenti nonché dai Delegati di ciascuna Zona.

Il Consiglio del S.R. o S.P. ha il compito di coordinare le attività del C.N.S.A.S. in ambito regionale o provinciale, attuare le delibere dell'Assemblea regionale/provinciale, nonché tutte le altre funzioni previste dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dagli Statuti e regolamenti regionali/provinciali.

Art. 20) Presidente del S.R. o S.P. e Vice presidenti del S.R. o S.P.

Il Presidente e i Vice presidenti del S.R. o S.P. vengono eletti ogni tre anni dall'Assemblea regionale tra i soci del S.R. o S.P. Le elezioni si svolgono con le modalità di cui al Regolamento generale.

Nel caso di Regioni o Province autonome ricoperte da una sola Zona di soccorso, il Delegato di Zona ed i Vice delegati di Zona assumono automaticamente le funzioni di Presidente e di Vice presidenti del S.R. o S.P.

Il Presidente rappresenta il S.R. o S.P. e ne cura l'amministrazione e la gestione complessiva, personalmente o per tramite di opportuna delega ai Rappresentanti di Zona.

Art. 21) Revisori dei conti del S.R. o S.P.

L'Assemblea del S.R. o S.P. nomina almeno un Revisore dei conti del S.R. o S.P. con incarico triennale, salvo diverse obbligazioni derivanti dalle legislazioni regionali.

Art. 22) Autonomie del S.R. o S.P.

Ciascun S.R. o S.P. partecipa alle attività del Gruppo regionale del C.A.I. di appartenenza territoriale, ma è indipendente ed autonomo dallo stesso e dalle Sezioni del C.A.I. esistenti sul territorio, nonché dal Gruppo regionale del C.A.I., rispondendo del proprio operato unicamente agli Organi centrali del C.N.S.A.S.

Art. 23) Statuto e Regolamento del S.R. o S.P.

Ciascun S.R. o S.P. deve dotarsi di un proprio Statuto e di un proprio Regolamento, conformi alle leggi vigenti nella Regione o Provincia autonoma in cui opera, ma che non potranno essere in contrasto con le disposizioni del presente Statuto.

Lo Statuto dovrà essere approvato dal Consiglio nazionale del C.N.S.A.S.

TITOLO 3 ORGANI CENTRALI

Art. 24) Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. è l'organo deliberante dello stesso. Essa è costituita dai Rappresentanti dei vari S.R. o S.P., come definiti dall'art. 25, da due Rappresentanti del Coordinamento speleologico designati ad assumere l'incarico di Vice presidente nazionale e di Consigliere nazionale, e dai componenti del Consiglio nazionale in carica.

Fanno inoltre parte dell'Assemblea nazionale quattro componenti nominati con mandato triennale dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I. Compiti dell'Assemblea nazionale sono, in particolare, l'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti del C.N.S.A.S. e loro eventuali modifiche, l'approvazione del bilancio preventivo, con eventuali relative variazioni, del bilancio consuntivo, la programmazione delle attività e la più generale identificazione delle linee di indirizzo del C.N.S.A.S.

Gli associati possono assistere alle assemblee nazionali.

L'avviso di convocazione è reso noto a tutti i soci del C.N.S.A.S. mediante pubblicazione sul sito internet www.cnsas.it e sulla piattaforma informatica accessibile ai soli soci C.N.S.A.S.

Art. 25) Rappresentanti regionali

La rappresentanza dei S.R. o S.P. nell'Assemblea nazionale è affidata per ciascun S.R. o S.P. di diritto al suo Presidente o, in sua assenza, al Vice presidente vicario.

L'Assemblea di ciascun S.R. o S. P. nomina un Rappresentante aggiuntivo ogni 400 soci o frazione non inferiore a 200 soci appartenenti a quel Servizio.

I Rappresentanti aggiuntivi durano in carica 3 anni. Al termine del triennio le variazioni totali del numero di soci di ciascun S.R. o S.P. non devono determinare modifiche nel numero dei Rappresentanti aggiuntivi spettanti. Variazioni diverse possono essere autorizzate dall'Assemblea nazionale per particolari esigenze organizzative.

Art. 26) Consiglio nazionale del C.N.S.A.S.

Il Consiglio nazionale del C.N.S.A.S. è costituito dal Presidente nazionale, da due Vice presidenti nazionali e da sei Consiglieri, nominati dall'Assemblea nazionale, di cui tre al proprio interno, uno su proposta del Coordinamento speleologico e due eletti su una lista di almeno 5 soci proposti dal Presidente nazionale, secondo quanto definito dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Il Consiglio nazionale del C.N.S.A.S. ha durata triennale ed ha il compito di attuare le linee programmatiche e di indirizzo stabilite dall'Assemblea nazionale e assolve alle altre funzioni previste dal Regolamento generale e dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S.

Al Consiglio nazionale sono affidate le seguenti funzioni:

- a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) controllare le spese previste dal bilancio;
- c) formula le proposte da sottoporre all'Assemblea nazionale;
- d) coordina le strutture Tecniche nazionali e le Scuole nazionali nell'ambito dei programmi di lavoro approvati dall'Assemblea nazionale;
- e) esercita le funzioni disciplinari ad essa demandata;
- f) propone le nomine dei responsabili tecnici nazionali che sono effettuate dall'Assemblea nazionale;
- g) pianifica l'organizzazione nazionale del C.N.S.A.S. e le attività addestrative operative di livello nazionale;
- h) pianifica le attività del C.N.S.A.S. quale struttura operativa nazionale della Protezione civile;
- i) svolge ogni altra funzione ad essa demandata dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento del Corpo.

Art. 27) Presidente nazionale e Vice presidenti nazionali

Il Presidente nazionale ed i Vice presidenti nazionali del C.N.S.A.S. vengono eletti dall'Assemblea nazionale con mandato triennale.

Il Presidente nazionale promuove e coordina l'attuazione delle linee programmatiche e di indirizzo stabilite dall'Assemblea nazionale, nonché assolve alle altre funzioni previste dal Regolamento generale e dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S.

Il Presidente nazionale è il legale rappresentante del C.N.S.A.S.

I Vice presidenti nazionali coadiuvano il Presidente nazionale e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 28) Presidente onorario

Per meriti eccezionali, l'Assemblea nazionale può nominare un Presidente nazionale onorario del C.N.S.A.S.

Art. 29) Revisori dei conti del C.N.S.A.S.

I Revisori dei conti del C.N.S.A.S., che devono essere regolarmente iscritti all'albo dei Revisori contabili, sono nominati dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I. in numero di tre effettivi più tre supplenti, con mandato triennale. Un Revisore effettivo ed un supplente vengono designati dal Consiglio nazionale.

Art. 30) Collegio dei Probi viri

Il Collegio dei Probi viri è composto da tre soci del C.N.S.A.S. nominati ogni tre anni dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. col compito di effettuare il tentativo di conciliazione obbligatorio su controversie insorte tra i soci del C.N.S.A.S. o tra soci ed organi del C.N.S.A.S. o tra organi e strutture del C.N.S.A.S., con esclusione di ogni competenza sui procedimenti relativi alla perdita della qualità di socio ed a quelli disciplinari.

In caso di esito negativo della conciliazione le parti hanno facoltà di procedere secondo quanto disposto dal successivo art. 35.

L'Assemblea nazionale può nominare un componente supplente, qualora un Probo viro sia costretto a rinunciare all'esame di un caso per indisponibilità o incompatibilità.

TITOLO 4

DISCIPLINA, APPROVAZIONE DELLO STATUTO, SCIOGLIMENTO

Art. 31) Provvedimenti disciplinari

I soci del C.N.S.A.S. che si rendessero responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nel servizio, o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome del C.N.S.A.S. potranno, a seconda della gravità dei casi, essere sanzionati da: ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione dai ruoli, esclusione, secondo quanto disposto dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S.

Art. 32) Commissario

In casi particolarmente gravi che coinvolgessero l'intera struttura organizzativa di un S.R. o S.P., di una Zona, o di una Stazione è possibile la nomina di un Commissario con compiti e poteri opportuni.

- Per il commissariamento di S.R. o S.P. o di Zone la nomina spetta al Consiglio nazionale;

- Per il commissariamento delle Stazioni la nomina spetta al Consiglio regionale;

Il periodo di commissariamento in entrambi i casi non è superiore a dodici mesi, ma è prorogabile di altri dodici mesi.

Art. 33) Approvazione e modifiche dello Statuto

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche dovranno essere deliberate dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e approvate dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I.

Art. 34) Scioglimento del C.N.S.A.S. e dei S.R. o S.P., delle Zone e delle Stazioni

Il C.N.S.A.S. può essere sciolto per deliberazione dell'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S., assunta con l'osservanza delle norme previste dal proprio Regolamento e con la maggioranza dei tre quarti dei voti degli aventi diritto, sottoposta ad approvazione del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I.

Per i beni della Struttura operativa si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale C.A.I. relative allo scioglimento delle sezioni C.A.I.

L'Assemblea nazionale, al termine infruttuoso del commissariamento, può disporre lo scioglimento di un S.R. o un S.P. qualora lo stesso si renda responsabile di gravissime e

reiterate condotte che rendano impossibile la prosecuzione delle attività dello stesso S.R. o S.P., ovvero danneggino in forma grave ed irreparabile gli interessi ed il buon nome del Corpo.

L'Assemblea nazionale delibera lo scioglimento del S.R. o S.P. a maggioranza dei tre quarti dei voti degli aventi diritto, secondo le modalità previste dal Regolamento generale.

Lo scioglimento di una Zona o di una Stazione è deliberato dal Consiglio nazionale, su richiesta del Presidente regionale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

In caso di Zona o Stazione speleologica la richiesta di scioglimento deve essere formulata dal Coordinamento speleologico sentito il parere del S.R. o S.P. interessato.

La destinazione dei beni delle strutture liquidate viene deliberata dall'Assemblea nazionale, fatta salva l'osservanza della vigente legislazione in materia.

Art. 35) Lodo arbitrale

Per qualunque controversia tra soci del C.N.S.A.S., tra soci ed organi del C.N.S.A.S., e tra organi del C.N.S.A.S., esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio dei Probiviri, e per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio e di scioglimento di un S.R. o S.P., di una Zona o di una Stazione è ammesso ricorso ad un Collegio di arbitri che procede a norma degli art. 806 e seguenti C.p.c.

La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art. 810 C.p.c., e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato avrà luogo a Milano.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 36) Soccorso alpino valdostano

Al Soccorso alpino valdostano, in ragione delle peculiari normative regionali, è riconosciuto lo stato di servizio regionale federato, assumendo, nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta i compiti e le funzioni del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. I rapporti tra C.N.S.A.S. e S.A.V. sono disciplinati da appositi protocolli di intesa.

Art. 37) Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rimanda allo Statuto ed al Regolamento generale del C.A.I.

NORMA TRANSITORIA

All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto, del nuovo Regolamento generale e del Regolamento disciplinare, le strutture organizzative esistenti verranno convertite direttamente, in via provvisoria in quelle previste dal nuovo Statuto, mantenendo gli attuali Responsabili fino alla scadenza dei rispettivi mandati.

Gli Statuti regionali già approvati dal Consiglio nazionale mantengono la loro efficacia, ma sono da intendersi abrogate sin d'ora le norme in conflitto con il presente Statuto e con il Regolamento generale ed il Regolamento disciplinare.

La norma di cui all'art.18 è immediatamente precettiva senza necessità di delibera modificativa degli Statuti regionali.

Gli Statuti dei S.R. o S.P. dovranno comunque armonizzarsi al presente Statuto entro due anni dall'entrata in vigore.

ALLEGATO SUB A

Sfondo giallo: pantone n. 123 C in separazione giallo 100% Magenta 25%;

Scritta esterna nera: CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO con bandiera italiana (verde pantone 355 C, ciano 95% giallo 100%; bianco; rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;

All'interno: Croce bianca con bordo rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;

Al centro: scudetto di colore blu pantone reflex blu, ciano 100% Magenta 100%; stella bianca; scritta CLUB ALPINO ITALIANO blu su sfondo bianco; dallo scudetto fuoriescono piccozza sul lato sinistro, cannocchiale e corda sul lato destro; al di sopra aquila stilizzata su sfondo bianco.



COMPOSIZIONE ASSEMBLEA
Presidente + 1 ogni 400 iscritti con soglia a 200

Servizio	n. iscritti	N. Rappresentanti in Assemblea		
		n. attuale	n. aggiornato	Variazione
VAL D'AOSTA	729	2	3	+1
PIEMONTE	1544	4	5	+1
LOMBARDIA	1021	4	4	0
TRENTINO	667	2	3	+1
ALTO ADIGE	515	2	2	0
VENETO	688	2	3	+1
FRIULI – VENEZIA GIULIA	330	1	2	+1
LIGURIA	193	1	1	0
EMILIA	336	1	2	+1
TOSCANA	245	1	2	+1
MARCHE	131	1	1	0
UMBRIA	54	1	1	0
LAZIO	137	1	1	0
CAMPANIA	37	0	1	+1
ABRUZZO	132	1	1	0
MOLISE	25	0	1	+1
PUGLIA	39	1	1	0
BASILICATA	33	0	1	+1
CALABRIA	62	0	1	+1
SICILIA	180	1	1	0
SARDEGNA	104	1	1	0
COORDINAMENTO SPELEO		5	2	-3
C.A.I.		4	4	0
totali	7202	36	44	+9

- Approvato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. del 9 maggio 2009;
- Approvato con emendamenti dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I. il 12 settembre 2009;
- Approvato dall'Assemblea nazionale del 21 novembre 2009;
- In vigore dal 1° Gennaio 2010;
- modificato dall'Assemblea nazionale del 2 ottobre 2011;
- modificato dall'Assemblea nazionale del 5 ottobre 2013.